



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

<i>dott.ssa Tania Vettore</i>	<i>Presidente est.</i>
<i>dott.ssa Maddalena Bassi</i>	<i>Giudice</i>
<i>dott.ssa Paola Salmaso</i>	<i>Giudice</i>

Nel procedimento *ex art. 35 bis* d.lgs. 25/2008 iscritto al n. r.g. **11448/2017** promosso da:

con l'avv. Dora Zappia;

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA**

in persona del Presidente della Commissione, dott.ssa Pirrone.

RESISTENTE

e con l'intervento del

Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor _____ proponeva
opposizione avverso il provvedimento, Rif. n. VR000 _____ dd. 26.9.2017, notificato in data
18/10/2017, reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della



Protezione Internazionale di Verona, di diniego della propria domanda volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato o, comunque, della protezione internazionale sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

Il ricorrente riferiva di essere cittadino della Costa d'Avorio dove, fino al 2010, aveva vissuto una vita dignitosa lavorando nel commercio di materiali di seconda mano (computer e telefoni).

Nel Novembre del 2010, il ricorrente veniva tratto in arresto e detenuto per tre mesi in prigione con l'accusa di aver acquistato un computer rubato, senza essere sottoposto a giudizio.

Riusciva a fuggire di prigione e, dato che si dichiarava innocente, per paura di subire nuovamente un'ingiusta detenzione, anche in ragione della scarsa tutela processuale in Costa d'Avorio, decideva di fuggire.

Dopo essere rimasto per tre anni in Burkina Faso, proseguiva il suo viaggio verso nord.

Raggiunta la Libia alla fine del 2014, vi rimaneva qualche tempo, durante il quale subiva un altro periodo di detenzione e, infine, arrivava in Italia, dove immediatamente presentava domanda di protezione internazionale, che veniva rigettata dalla CT di Verona con il provvedimento oggetto di impugnazione in questo giudizio.

Nelle more del giudizio, il ricorrente aveva iniziato un proficuo percorso teso alla propria integrazione sul territorio italiano.

Ricostruita, così, la propria vicenda, il ricorrente lamentava in questo giudizio che la Commissione avesse ritenuto scarsamente credibile il proprio racconto e l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 251/07 o, quantomeno, della protezione umanitaria di cui dell'art. 5, comma 6, del T.U. 286/98.

Il Ministero resistente si costituiva nella persona del Presidente della Commissione, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento nei termini e per le motivazioni che qui di seguito si esporranno.

1) Sulla riconoscibilità dello *status* di rifugiato.

Anche se non espressamente richiesta dal ricorrente, va preliminarmente valutata la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, quale presupposto negativo per l'attribuzione delle forme di protezione oggetto del presente giudizio.

Come è noto, l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, (ratificata dall'Italia con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970) definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione,



nazionalità, opinioni politiche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può, per tali motivi, farvi rientro.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra, all'art. 2, lett. e), definisce rifugiato il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*" (art. 2 lett. e).

L'art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza delle condizioni per l'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999, n.291; 12-01-1999, n. 11).

Anche in epoca recente la giurisprudenza di legittimità ha confermato che, requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14157 del 11/07/2016).



A riscontro della correttezza di tale interpretazione, si deve ricordare l'art. 3 D.Lgs. 251/2007 ("Attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale") che, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Alla luce di quanto sopra, la vicenda narrata dal ricorrente, il quale sarebbe fuggito dal proprio paese per non subire una ingiusta carcerazione il furto di un *computer* che non aveva commesso, vista anche la scarsa tutela in Costa d'Avorio, non è inquadrabile in un pericolo di persecuzione sulla base di una specifica condizione soggettiva legata a ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, con conseguente rigetto della domanda sul punto.

2) Sulla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria.

Quanto alla domanda diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, va ricordato che tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, ossia:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Sul punto va evidenziato che, dall'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico, ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria, emerge un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6503 del 20/03/2014).



Ne consegue, pertanto, che seppure attenuato rispetto allo *status* di rifugiato, anche per l'ipotesi di protezione sussidiaria, quantomeno per l'ipotesi sub b) invocata primariamente dal ricorrente, si richiede un certo grado di individualizzazione dell'esposizione a trattamenti inumani o degradanti.

Nella fattispecie in esame, tenendo conto della non applicazione del principio dispositivo in tali controversie e dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. sez. un., 17-11-2008, n. 27310 e, di recente, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017), ivi compresa la verifica della situazione del paese dove dovrebbe essere disposto il rientro (cfr. Cass. ord. 17576/2010), la domanda può essere accolta.

Anche di recente la Suprema Corte (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14157 del 11/07/2016) ha ribadito che, nell'ambito delle forme di protezione di cui al D.Lgs 251/07, l'onere probatorio - che pur riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante al quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006).

Affinché l'onere probatorio possa ritenersi assolto, gli elementi allegati devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza desumibili dai dati anche documentali offerti (Cass. 26287/2005).

La valutazione deve, quindi, essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, quinto comma, del d.lgs. n. 251 del 2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca: v. anche Cass. 16202/2012).

Nella fattispecie in esame, la vicenda narrata dal ricorrente è apparsa dettagliata e coerente.

Il ricorrente ha riferito che nel proprio paese viveva a Daloa dove vendeva materiali elettronici di seconda mano tipo computer e telefoni. Nel 2010 era stato arrestato perché aveva acquistato un computer rubato e, senza esserne consapevole, dopo qualche giorno l'aveva rivenduto "*Poi quel ragazzo è stato preso e dopo qualche giorno, con la polizia, sono venuti a casa mia*". Veniva, quindi, arrestato e imprigionato per tre mesi fino a quando riusciva a scappare di prigione sfondando la finestra; lasciava la Costa d'Avorio il 23.3.2011.

Adeguata appare anche la descrizione della prigione: "*C'era un cortile grande. A volte ci facevano uscire per prendere aria e parlare con gli altri prigionieri. C'è anche un posto dove si può giocare a calcio, sedersi chiacchierare. Lì ci mettevamo a fabbricare tipo anelli e facevamo un piccolo business nella prigione*".

Il ricorrente, per spiegare le modalità della fuga, ha chiarito che le sbarre non erano molto grosse e di essere riuscito a spezzarle con le pinze usate per fabbricare gli anelli.



Significativo della credibilità del racconto è quanto narrato circa il fatto che, quando è scappato, la prigione era controllata dai ribelli: *“prima la polizia. Quando è iniziata la guerra i poliziotti sono andati via, i ribelli sono venuti, hanno preso il controllo e dopo la polizia penitenziaria ha preso in mano la prigione”*.

Tale aspetto è confermato dalle fonti consultate nel rispetto del dovere di collaborazione in capo al giudicante le quali riportano che in quel periodo la città di Daloa era stata occupata dai ribelli *pro* Ouattara.

In estrema sintesi, il rifiuto, da parte dell'ex Presidente Laurent Gbagbo, di riconoscere la vittoria di Alassane Ouattara nel secondo turno delle elezioni presidenziali, tenutosi il 28 novembre 2010, scatenò una crisi post-elettorale in Costa d'Avorio. Dalle violenze iniziali perpetrate da forze filo-Gbagbo contro i sostenitori reali o presunti dell'attuale Presidente Ouattara e dagli scontri etnici nell'ovest del Paese, si passò ad un conflitto armato nel corso del quale entrambe le parti commisero gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario (v. anche linee guida provvisorie dell'Unhcr sull'eleggibilità per la valutazione delle necessità di protezione internazionale dei richiedenti asilo provenienti dalla Costa d'Avorio redatte da UNHCR del Giugno 2012 reperibili su <http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2013/marzo/pos-acnur-costa-d'avorio.pdf>).

In tale contesto, nel Febbraio 2011, le Forces de défense et de sécurité (FDS) di Gbagbo iniziarono ad attaccare le posizioni della FAFN (Forces armées des Forces nouvelles) pro Ouattara. La FAFN, che presto sarebbe stata assorbita dal nuovo esercito di Ouattara, chiamato Forces républicaines de Côte d'Ivoire [forze repubblicane della Costa d'Avorio] (FRCI) ha iniziato una conquista di diverse città, tra le quali proprio Daloa, fino a quando Abidjan è stata dichiarata liberata il 6 maggio 2011 all'esito dell'arresto di Gbagbo nell'aprile precedente (v. per tutti il recente rapporto EASO sulla Costa d'Avorio reperibile https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Cotedivoire.pdf; o anche altre informazioni sulla battaglia di Abidjan <http://www.nigrizia.it/notizia/la-battaglia-di-abidjan>).

La città di Daloa è stata coinvolta, ancora nel 2017, da ammutinamenti dei combattenti (v. anche il rapporto dell'Unità Coi del Ministero dell'Interno del 13.02.2018 specifico su Daloa reperibile su https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2018_02_13__Costa_D_Avorio_Daloa.pdf oppure altro rapporto della medesima Unità del 18.1.2018 reperibile su https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2018_01_18_Costa_d_Avorio__ammutinamenti_scontri_armati__Du%C3%A9kou%C3%A9_Nahibly_2012.pdf).

La vicenda narrata dal ricorrente in modo coerente e preciso appare allora rafforzata anche da una



coerenza estrinseca che fa ritenere plausibile come, in un contesto di così grave instabilità, il medesimo sia riuscito ad evadere dalla prigione spezzando le sbarre della finestra.

A tale riguardo, considerato che l'art. 385 c.p. punisce l'evasione con la pena della reclusione da uno a tre anni, tale reato, ancor prima che scriminato dallo stato di necessità a causa delle condizioni carcerarie della Costa d'Avorio (v. sulle condizioni carcerarie rapporto EASO ibid par. 5.1.1. il quale rappresenta sovraffollamento, cure mediche inadeguate, estorsioni da parte delle guardie ed altri abusi di fatto impuniti oltre che di abuso della carcerazione preventiva), non può considerarsi ostativo ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett b), D.lvo 251/2007.

Considerata la credibilità del ricorrente e quindi l'innocenza del medesimo quanto alla ricettazione e tenuto conto del rischio di incarcerazione nel proprio Paese, dove verrebbe ristretto in condizioni tali da costituire un trattamento degradante deve, pertanto, ritenersi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, lett. b) del D. Lgs. 251/2007.

Riconosciuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, lett. b), D.lgs. 251/2007, rimangono assorbiti gli ulteriori profili sollevati dalla parte ricorrente e, in particolare, quelli di cui all'art. 14, lett. c) del medesimo decreto nonché la valutazione dei requisiti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Quanto alle spese di lite si osserva che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. 18583/2012 ribadita anche di recente da Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018).

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, così dispone:

- 1) in accoglimento del ricorso, riconosce a _____ il diritto di essere ammesso a protezione sussidiaria;
- 2) nulla quanto alle spese di lite.

Si comunichi alle parti (compreso il pubblico ministero) e al difensore.

Venezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.05.2019.

Il Presidente estensore
(dott.ssa Tania Vettore)

